



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Decreto n. _____ Anno **2022**

LA RETTRICE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTO il Decreto ministeriale 16 settembre 1982 (G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982) relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione;
- VISTA la Legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e in particolare l'articolo 3, comma 7;
- VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett.c);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286", in particolare l'art. 46 "Accesso degli stranieri alle Università";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e in particolare l'articolo 35;
- VISTA la Legge 29 dicembre 2000, n. 401 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario" e in particolare l'art. 8 (Scuole di Specializzazione);
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto il riassetto delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria;
- VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2006, recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";
- VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra le lauree delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;
- VISTO la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669,

- recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l'allegato di cui all'articolo 3;
- VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" che ha modificato il DM 1° agosto 2005, e l'allegato contenente gli "Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria" per le Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale, in Ortognatodonzia e in Farmacia Ospedaliera;
- VISTA la Legge 26 maggio 2016, n. 89 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 43: attivazione delle Scuole di Specializzazione no mediche in deroga al comma 1 dell'articolo 8 della legge 401/2000;
- VISTO la nota Ministeriale prot. 19663 del 10 agosto 2016, a firma del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, con la quale si invitano i Rettori ad attivare le Scuole di specializzazione di area Odontoiatrica, la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, la Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera, istituite in conformità agli ordinamenti didattici preposti dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, avvalendosi delle strutture formative anche sanitarie già convenzionate con l'Ateneo;
- VISTO il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"" e l'allegato contenente gli "Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria" per le Scuole di Specializzazione in Farmacia e Tossicologia Clinica, in Genetica Medica, in Microbiologia e Virologia e in Patologia Clinica e Biochimica Clinica;
- VISTA la Nota Ministeriale 16 gennaio 2017, prot. 1390 avente per oggetto "Attivazione Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia di cui al D.I. n. 716/2016. Bandi di Ateneo";
- VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettoriale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 e in particolare l'articolo 49;
- VISTO il "Regolamento Didattico di Ateneo", emanato con Decreto Rettoriale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
- VISTE le disposizioni interministeriali recanti "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2022/2023";
- VISTE le delibere dei Consigli delle Scuole di Specializzazione in Ortognatodonzia e in Patologia clinica e biochimica clinica, rispettivamente del 13 giugno 2022 e del 1° giugno 2022 e le note dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Chirurgia orale, in Farmacia Ospedaliera, in Farmacologia e tossicologia clinica, in Fisica medica, in Genetica medica, in Microbiologia e virologia, con le quali hanno inviato le Schede sui requisiti di ammissione alla Scuola di Specializzazione per l'A.A. 2020/2021 rinviando a successiva ratifica nel primo Consiglio della Scuola di Specializzazione utile;
- ASSUNTO che Le presenti procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del Governo italiano e dell'Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia del virus COVID 19;

DECRETA

l'emanazione del **Bando di concorso per l'A.A. 2021-2022 per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione** in:

- **Chirurgia Orale** [Classe delle Specializzazioni in Odontoiatria]
- **Farmacia Ospedaliera** [Classe delle Specializzazioni della Farmaceutica]
- **Farmacologia e tossicologia clinica** [Classe delle Specializzazioni in Servizi clinici specialistici biomedici]



- **Fisica Medica** [Classe delle Specializzazioni della Fisica sanitaria]
- **Genetica Medica** [Classe delle Specializzazioni dei Servizi clinici specialistici biomedici]
- **Microbiologia e Virologia** [Classe delle Specializzazioni della Medicina diagnostica e di laboratorio]
- **Ortognatodonzia** [Classe delle Specializzazioni in Odontoiatria]
- **Patologia clinica e biochimica clinica** [Classe delle Specializzazioni della Medicina diagnostica e di laboratorio]



Indice

Art. 1 - POSTI A CONCORSO.....	5
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO	6
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE	6
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA	8
Art. 5 - COMMISSIONI.....	9
Art. 6 – DATA, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI.....	10
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA.....	11
Art. 8 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA.....	11
Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI	12
Art. 10 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI.....	12
Art. 11 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI	13
Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO	13
Art. 13 – DATA DI INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE	13
Art. 14 – OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA MATERNITA’	13
Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14
Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
Art. 17 - PUBBLICITA’	14
Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI.....	15

Art. 1 - POSTI A CONCORSO

1. È indetto presso questo Ateneo il concorso per l'ammissione alle seguenti **Scuole di Specializzazione** ad accesso riservato a soggetti in **possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia** per il numero di posti indicati accanto a ciascuna scuola:

<i>Scuola di Specializzazione in</i>	<i>Posti</i>
Chirurgia Orale [Classe delle Specializzazioni in Odontoiatria]	3
Farmacia Ospedaliera [Classe delle Specializzazioni della Farmaceutica]	8
Farmacologia e tossicologia clinica [Classe delle Specializzazioni in Servizi clinici specialistici biomedici]	4
Fisica medica [Classe delle Specializzazioni della Fisica sanitaria]	6
Genetica Medica [Classe delle Specializzazioni dei Servizi clinici specialistici biomedici]	3
Microbiologia e Virologia [Classe delle Specializzazioni della Medicina diagnostica e di laboratorio]	4
Ortognatodonzia [Classe delle Specializzazioni in Odontoiatria]	3
Patologia clinica e biochimica clinica [Classe delle Specializzazioni della Medicina diagnostica e di laboratorio]	6

2. Ai sensi del comma 5 art. 2 del D.P.R. 162/82 è previsto un **numero di posti in aggiunta** a quelli ordinari nella misura del 30% dei posti previsti per il primo anno di corso dal precedente comma 1. Detto contingente è riservato a **personale dipendente di Ente Pubblico convenzionato con l'Ateneo fiorentino** per esigenze della Scuola di cui si chiede l'ammissione, che già operi nel settore a cui afferisce la Scuola **e che sia in possesso del titolo di accesso indicato nel successivo art. 2**. Per essere ammesso il candidato deve avere, comunque, superato tutte le prove previste dal presente bando di concorso. Per accedere a detto contingente il candidato deve farne **espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso ed è tenuto a presentare autocertificazione attestante lo stato di servizio con indicazione della struttura di appartenenza, allegando altresì l'autorizzazione rilasciata dall'Ente di appartenenza a frequentare la Scuola prescelta. Il candidato che non produce la richiesta autorizzazione è escluso dalla procedura concorsuale.**

Per tali candidati i requisiti dichiarati devono permanere per l'intera durata della formazione specialistica.

3. In applicazione di quanto disposto dall'art. 2 bis del Decreto-legge n. 42 del 29/3/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 26/5/2016, e come ribadito dalla nota MIUR prot. 1390 del 16/01/2017, le Scuole di Specializzazione di cui al comma 1 del presente articolo sono attivate senza la previsione di

alcuna forma di “remunerazione” a favore degli specializzandi per la frequenza alle Scuole medesime.

4. Lo specializzando potrà concorrere al Diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti previste dall’ordinamento della Scuola, come disciplinato dall’Allegato al Decreto Interministeriale 16 settembre 2016, n. 716 per le Scuole di Specializzazione in Farmacia e tossicologia clinica, in Genetica medica, in Microbiologia e virologia e in Patologia clinica e biochimica clinica e dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 per le Scuole di Specializzazione in Chirurgia orale, in Fisica medica, in Farmacia ospedaliera e in Ortognatodonzia.
5. Lo specializzando è assegnato alle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa della Scuola secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. L’assegnazione alle strutture della rete formativa, che per alcune scuole si estende anche a Comuni dell’Area metropolitana, è deliberata dal Consiglio della Scuola; lo/a specializzando/a è tenuto a frequentare le strutture come deliberato dal medesimo Consiglio.
6. Eventuali periodi presso strutture non facenti parte della rete formativa, per un massimo di 18 mesi, potranno essere autorizzati dal Consiglio della Scuola, ove se ne ravvisi la coerenza col piano formativo ed ordinariamente non prima del secondo anno di corso.

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO

1. Possono partecipare alla selezione i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002⁽¹⁾ e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
2. I requisiti di ammissione alle Scuole di Specializzazione sono indicati nelle **Schede allegate al presente Bando che costituiscono parte integrante dello stesso**.
3. I candidati devono essere in possesso dei titoli di studio richiesti quali requisiti di accesso alla Scuole di Specializzazione indicati nelle Schede al momento della presentazione della domanda di ammissione di cui all’art. 3 del presente Bando.

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE

1. **È consentito presentare più domande di partecipazione per l’accesso a più Scuole di Specializzazione del**

⁽¹⁾ Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.

presente bando se in possesso dei requisiti.

2. La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta **solo ed esclusivamente online** collegandosi all'applicativo Turul all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>. **Il servizio sarà attivo fino alle ore 23:00 di giovedì 1 settembre 2022.** Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. **Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.**
3. Il candidato che è già registrato in Turul accede con le proprie credenziali SPID/CIE e procede con la compilazione della domanda di partecipazione dalla sezione "Iscriviti a un concorso". Il candidato che non è registrato in Turul, deve registrarsi e accedere successivamente con le proprie credenziali SPID/CIE e procedere alla compilazione della domanda. Il candidato straniero privo di SPID/CIE deve registrarsi e successivamente, accedere con username e password. Al termine della procedura il sistema consente di **effettuare il pagamento di euro 50,00** quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità proposte nell'applicativo informatico.
4. **Il pagamento del contributo di euro 50,00** deve essere effettuato, **pena l'esclusione dalla procedura** in oggetto, entro le **23:00 di giovedì 1 settembre 2022.** Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell'iscrizione. Il candidato è **regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova** solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo.
5. Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull'applicativo Turul verificando, dopo aver effettuato l'accesso, nella sezione "*i tuoi concorsi*", che l'iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. **Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio "richiedi assistenza/le tue richieste" dell'applicativo informatico.** Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è **garantito fino alle ore 13:00 di martedì 30 agosto 2022.**
6. Ai fini della **valutazione dei titoli** il candidato deve collegarsi, entro le **ore 23:00 di giovedì 1 settembre**, alla pagina <https://sol.unifi.it/postlauream/login.jsp> e caricare **l'elenco dei titoli posseduti** (dichiarati ai sensi e per effetti del D.P.R. 445/2022), **utilizzando il modulo in pdf** disponibile nella sezione "*informazioni dalla segreteria*" della pagina di Turul dedicata al concorso. A supporto di quanto dichiarato, deve effettuare **l'upload della documentazione** insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.

ATTENZIONE. La tesi di laurea deve essere allegata per esteso.

7. **La documentazione inviata con modalità diverse** rispetto a quanto sopra previsto e/o oltre i termini

definiti al precedente comma 2 **non sarà valutata. Il solo upload della documentazione**, senza la compilazione della domanda sull'applicativo TURUL (comprensiva del pagamento del contributo di partecipazione), **comporta l'esclusione dalla procedura**. I candidati che vogliono presentare domanda per più corsi di studio del presente Bando, devono presentare una domanda per ciascun corso di studio ripetendo la procedura per intero.

8. Nel caso in cui le dichiarazioni presentate dall'interessato risultino false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) l'interessato decadrà automaticamente dal diritto all'immatricolazione.
9. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
10. I candidati **extra Unione Europea residenti all'estero** oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare **specifica domanda di preiscrizione tramite l'apposita Banca dati UNIVERSITY** ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2022/2023 (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).

Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA

1. Il candidato con **certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992**, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo **non eccedente il 50%** rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio e deve comprovare il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
2. Al candidato con **diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010**, in applicazione a quanto previsto dalle *"linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento"* allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un **tempo aggiuntivo** pari a un **massimo del 30%** in più rispetto a quello definito per la prova selettiva. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, è concesso l'utilizzo dei seguenti **strumenti compensativi**: *calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo*. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone e altri strumenti similari.

La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

3. La richiesta deve essere effettuata nell'apposito form durante la compilazione della domanda di partecipazione al concorso, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l'ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché la copia di un documento di identità in corso di validità.
4. I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata causa limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva, da parte dell'Ateneo, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione prevista.
5. Il **mancato invio della documentazione** o l'**invio di documentazione non conforme** ai criteri indicati o l'**invio con modalità diverse** rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
6. Le richieste sono valutate dalla Commissione Inclusione e diversità dell'Ateneo fiorentino.
7. **I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri**, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA **rilasciata nel paese di residenza**, accompagnata da una *traduzione giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese*. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 5 - COMMISSIONI

1. Per ogni prova di ammissione per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di cui all'art. 1 del presente bando, è nominata una Commissione composta da docenti nominati dal Rettore. I nominativi dei componenti le Commissioni sono indicati nelle **Schede allegate al presente Bando che costituiscono parte integrante dello stesso**.
2. Alla commissione è rimessa la responsabilità di valutare le criticità che potranno emergere durante lo svolgimento della prova e che saranno segnalate dall'ente erogatore, responsabile della sorveglianza.
3. La commissione provvede inoltre, su segnalazione dell'ente erogatore, in merito alle cause di

annullamento della prova, previste all'articolo 8 del presente bando.

Art. 6 – DATA, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI

1. Le prove di ammissione si svolgeranno in modalità remota secondo il seguente calendario:

<i>Prova di ammissione per l'accesso alla Scuola di Specializzazione in:</i>	<i>Data</i>
Chirurgia Orale	27 settembre 2022
Farmacia Ospedaliera	30 settembre 2022
Farmacologia e tossicologia clinica	29 settembre 2022
Fisica medica	30 settembre 2022
Genetica Medica	27 settembre 2022
Microbiologia e Virologia	27 settembre 2022
Ortognatodonzia	29 settembre 2022
Patologia clinica e biochimica clinica	29 settembre 2022

A partire da **3 giorni precedenti** la data di sostenimento della prova, i candidati riceveranno una **comunicazione via mail all'indirizzo indicato in fase di registrazione** dove verrà indicato **l'orario preciso di convocazione** e dove verranno descritte le modalità per lo svolgimento della prova. I **candidati sono invitati a verificare di aver inserito correttamente l'indirizzo mail in fase di registrazione** e a controllare anche la casella SPAM.

La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2. La prova di ammissione si svolgerà in un **ambiente virtuale sorvegliato da remoto**.
3. Per il corretto svolgimento della prova i candidati **devono disporre dei seguenti dispositivi e connettività**:
- ✓ PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 10.12, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. versione 81.0) come browser;
 - ✓ Connettività internet con velocità minima in upload e download di 1 Mbps. L'abilitazione all'esame è comunque subordinata al system check nel quale verrà chiesto, nei giorni antecedenti la prova, di effettuare una sessione di verifica della strumentazione e della connettività presente nell'ambiente di esame;
 - ✓ Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – iOS min. v.8) dotato di cam. Si consiglia anche l'utilizzo del wifi. Sarà chiesto durante la procedura di scaricare una APP sullo smartphone/tablet (34MB) da Google Play o da App Store (a seconda se si utilizzi uno smartphone con sistema operativo Android o iOS).
4. La stanza dove il candidato svolgerà la prova dovrà essere **sufficiente illuminata** e nella **stanza potrà**

essere presente solo il candidato che deve svolgere la prova. Durante lo svolgimento della prova, la **porta della stanza dovrà rimanere chiusa e dovrà rientrare nell'inquadratura del dispositivo mobile** o della webcam del PC/MAC.

5. È compito del candidato assicurarsi che l'inquadratura non comprenda oggetti presenti nella stanza che possano **far risalire a informazioni sui dati sensibili e/o personali** (libri, fotografie e vestiario).
6. **L'intero svolgimento della prova verrà registrato** e potrà essere visionato dalla commissione anche dopo lo svolgimento della prova stessa.
7. I candidati che, per qualsiasi motivo, **non sostengono la prova nella sessione a cui sono iscritti saranno considerati rinunciatari alla stessa.**

Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA

1. Per l'ammissione alle Scuole oggetto del presente bando è richiesto il superamento di una **prova articolata** come indicato nelle **Schede allegate al presente Bando che costituiscono parte integrante dello stesso.**
2. Per lo svolgimento della **prova su pc** è assegnato un tempo massimo di **80 minuti.**
3. Ai candidati con invalidità, con disabilità (*ex lege* 104/1992) e ai candidati affetti DSA (*ex lege* 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell'art. 4 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
4. I **colloqui**, ove previsti, saranno effettuati al termine della prova su pc tramite **Google Meet**. La convocazione è inviata all'e-mail del candidato registrata in fase di iscrizione alla prova.

Art. 8 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA

1. **Sono cause di annullamento della prova:**
 - a) l'introduzione nonché l'utilizzo, nella stanza dove si svolge la prova, da parte del candidato, di **dispositivi aggiuntivi** (ovvero ulteriori: monitor, tastiere, mouse) oltre a quelli necessari indicati nel precedente articolo 6 (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
 - b) la presenza nella stanza dove si svolge la prova di **altra persona** oltre al candidato (fatti salvi i casi di cui all'articolo 4 del presente Bando);
 - c) indossare cuffie o auricolari.

2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e **non determina il punteggio della prova annullata.**

Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. I criteri di **valutazione della prova e la valutazione dei titoli** sono indicati nelle **Schede allegate al presente Bando che costituiscono parte integrante dello stesso.**
2. La valutazione dei titoli è pubblicata sull'applicativo TURUL entro il **22 settembre 2022.**

Art. 10 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI

1. Sulla base del **punteggio totale**, calcolato ai sensi delle Schede allegate, è elaborata per ciascuna Scuola di Specializzazione di cui all'art. 1 del presente Bando, una **graduatoria di merito**. Sono ammessi alla specifica Scuola di Specializzazione coloro che si collocano in posizione utile nella graduatoria di merito.
2. Le graduatorie sono pubblicate sull'applicativo TURUL entro **giovedì 13 ottobre 2022**. I **candidati utilmente collocati in graduatoria** devono procedere con l'immatricolazione entro **le ore 13:00 di mercoledì 19 ottobre 2022**, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 11.
3. L'elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei termini dei vincitori di cui al precedente comma 2, è pubblicato **sull'applicativo TURUL** secondo il **seguente calendario**, in cui sono indicati anche i relativi **termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l'immatricolazione, pena la decadenza dal diritto:**

Pubblicazione scorrimento graduatoria	Termine per l'immatricolazione
Giovedì 20 ottobre 2022	Mercoledì 26 ottobre 2022
Giovedì 27 ottobre 2022	Mercoledì 2 novembre 2022
Giovedì 3 novembre 2022	Mercoledì 9 novembre 2022
Giovedì 10 novembre 2022	Mercoledì 16 novembre 2022
Giovedì 17 novembre 2022	Mercoledì 23 novembre 2022
Giovedì 24 novembre 2022	Mercoledì 30 novembre 2022
Giovedì 1 dicembre 2022	Mercoledì 14 dicembre 2022
Giovedì 15 dicembre 2022	Mercoledì 21 dicembre 2022
Giovedì 22 dicembre 2022	Mercoledì 28 dicembre 2022

4. Gli interessati **non riceveranno alcuna comunicazione personale**, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.

5. Le graduatorie si chiudono alla data del **30 dicembre 2022**. Dopo tale data l'Università di Firenze non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.

Art. 11 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL'UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI

1. I vincitori dei posti **devono collegarsi all'applicativo Turul** e, seguendo le indicazioni presenti, **confermare il posto** loro assegnato in base al risultato della prova e presentare domanda di immatricolazione entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 10.
2. L'immatricolazione al corso **si perfeziona con il pagamento della tassa** generata dal sistema entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 10. **Non sono ammessi pagamenti tardivi con mora** e la sola presentazione della domanda di immatricolazione senza il pagamento della tassa entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11, comporta la perdita del posto.
3. Il rispetto dei termini e dei modi sopra descritti è condizione necessaria per perfezionare l'immatricolazione alla **Scuola di Specializzazione per la quale hanno presentato domanda di ammissione per l'anno accademico 2021/2022**.

Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all'estero devono presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall'articolo 11 del presente Bando, presso **International Desk** (orari e indirizzi su <http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html>).

Art. 13 – DATA DI INIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

1. La data di **inizio delle attività didattiche** per gli immatricolati nell'anno accademico 2021/2022 alle Scuole di Specializzazione oggetto del presente bando è fissata al **2 novembre 2022**. Il primo mese di attività sarà dedicato ad attività didattica frontale.

Art. 14 – OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA MATERNITA'

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione oggetto del presente Bando sono sottoposti a visita di idoneità sanitaria e devono frequentare i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche). Le studentesse in gravidanza (e fino al settimo mese dal parto) sono altresì soggette alle norme in tema di tutela della maternità.
2. Per lo svolgimento di alcune attività di tirocinio le strutture sanitarie possono richiedere agli studenti

informazioni relative alla copertura immunitaria per alcune patologie (titolazione anticorpale specifica) nonché, in caso di esito negativo, la relativa vaccinazione. L'Università di Firenze chiede pertanto agli studenti la certificazione inerente l'avvenuta vaccinazione, ovvero si riserva di trattare casi diversi con le più adeguate modalità.

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente Area dei Servizi alla Didattica.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali.
2. I candidati sono invitati a prendere visione dell'*"Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l'ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento."* consultabile all'indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
3. Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono "documenti amministrativi" rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.

Art. 17 - PUBBLICITA'

1. Il presente Decreto è pubblicato presso l'albo di Ateneo, ed è consultabile su Turul all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.



Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. L'Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Firenze,

LA RETTRICE
(*Prof.ssa Alessandra Petrucci*)